



**COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO**  
*PROVINCIA DI PISA*

**DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 20 DEL 31/03/2017**

Oggetto: **TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2017**

L'anno **Duemiladiciassette**, il giorno trentuno del mese di **Marzo**, alle ore 21:00, nella sede comunale, convocato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale.

**(omissis il verbale)**

PRESIEDE il SINDACO dott. TOTI GABRIELE

Dei componenti il Consiglio Comunale:

		Presente	Assente			Presente	Assente
1.	TOTI GABRIELE	X		11.	MORETTI GIORGIO		X
				12.	FANTOZZI LAURA	X	
2.	TURINI GRAZIANO		X	13.	DE NISI GLENDA	X	
3.	NARDINELLI GIULIO	X		14.	ROSSI AURORA	X	
4.	BONCIOLINI CHIARA	X		15.	GIOSAFAT SCADUTO		X
5.	GROSSI FEDERICO	X		16.	DE MONTE CRISTINA	X	
6.	NELLI ANDREA	X		17.	TRASSINELLI LUCA	X	
7.	BOLDRINI DAVID		X	18.			
8.	MEROLA LIDA	X		19.			
9.	MAFFEI VERONICA		X	20.			
10.	BERTONCINI ANTONIO	X		21.			
						<b>12</b>	<b>5</b>

ne risultano **PRESENTI** n. 12 e **ASSENTI** n. 5.

**PARTECIPA** il dott. CELANO ROSARIO in qualità di SEGRETARIO GENERALE, incaricato della redazione del verbale.

## ***IL CONSIGLIO COMUNALE***

VISTO:

- l'art. 1, comma 704, della Legge n. 147 del 27/12/2013, ai sensi del quale viene abrogato l'art. 14 del D.L. 06/12/2013 n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22/12/2013 n. 214, che aveva istituito dal 01/01/2013 il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni;
- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito dal 01/01/2014 l'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- l'art. 1, comma 650, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ai sensi del quale la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;
- l'art. 1, comma 651, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ai sensi del quale il Comune nella commisurazione della tariffa della TARI tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27/12/2013, ai sensi del quale il Consiglio Comunale deve approvare entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale;

DATO ATTO che l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

VISTA la delibera consiliare 19 di data odierna, con la quale è stato approvato il Piano Finanziario per l'anno 2017;

DATO ATTO che ai sensi del DPR 158/1999 le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 27/12/2006, legge finanziaria per l'anno 2007, ai sensi del quale gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

VISTA la delibera del C.C. n. 91 del 29/12/2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017/2019;

PRESO ATTO CHE:

- l'art. 1, comma 454, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017) ha differito al 28 febbraio 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2017;
- l'art. 5, comma 11, del Decreto Legge 30.12.2016 n. 244 (Decreto Mille Proroghe) ha ulteriormente differito al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2017;

RILEVATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, convertito nella Legge n. 214 del 22/12/2011, a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

VISTE le tariffe del tributo comunale sui rifiuti (TARI), per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del piano finanziario e delle banche dati delle utenze della tassa sui rifiuti (TARI), finalizzate ad assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio per l'anno 2017, in conformità a quanto previsto dell'art. 1, comma 654, della Legge n. 147 del 27/12/2013;

VISTO l'art. 1, comma 666, della Legge n. 147 del 27/12/2013, ai sensi del quale è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.L.gs. n. 504/1992. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie

dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e artt. 6 e 7 del Regolamento dei controlli interni, che si allegano all'originale del presente atto;

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 4 (De Nisi, Rossi, De Monte, Trassinelli), astenuti nessuno, su n. 12 Consiglieri presenti e votanti, voti resi e riscontrati nei modi e termini di legge;

### ***DELIBERA***

1. DI APPROVARE le tariffe del tributo comunale sui rifiuti (TARI), per l'anno 2017, allegate al presente atto (ALLEGATO A) e determinate sulla base del piano finanziario e delle banche dati delle utenze della Tassa sui rifiuti (TARI), finalizzate ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2017, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge n. 147 del 27/12/2013.
2. DI DARE ATTO che sull'importo del tributo comunale sui rifiuti ai sensi dell'art. 1, comma 666, della Legge n. 147 del 27/12/2013, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, all'aliquota deliberata dalla provincia per l'anno 2017.
3. DI TRASMETTERE, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, convertito nella Legge n. 214 del 22/12/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione.

Inoltre, considerata l'urgenza del presente provvedimento;

### ***IL CONSIGLIO COMUNALE***

Con:

voti favorevoli n. 8;

voti contrari n. 4 (De Nisi, Rossi, De Monte, Trassinelli);

astenuti nessuno;

su n. 12 Consiglieri presenti e votanti, voti resi e riscontrati nei modi e termini di legge;

### ***DELIBERA***

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE

CELANO ROSARIO

IL SINDACO

TOTI GABRIELE

Copia cartacea di documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt.20 e 21 del D.lgs. 82/2005 e successive modificazioni.